

## Opposizione a precetto - Comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto con l'atto di precetto - Cass. n. 20356/2020

Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione - Opposizione a precetto - Comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto con l'atto di precetto - Coincidenza con quello del giudice dell'esecuzione - Presunzione - Conseguenze - Contestazione di detta coincidenza - Ammissibilità per il solo opponente - Sussistenza.

Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20356 del 28/09/2020 (Rv. 659089 - 01)

Riferimenti normativi: <u>Cod Proc Civ art 026 1</u>, <u>Cod Proc Civ art 027</u>, <u>Cod Proc Civ art 480</u>, <u>Cod Proc Civ art 615</u>

CORTE

**CASSAZIONE** 

20356

2020